

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Toschei Dr. Stefano – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE STANKEVICIUS MARIUS SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA BRESCIA/LECCE DEL 18.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----  
Publicato in Roma il 20 marzo 2008

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete